



## COMUNICATO N. 152/DIV – 30 GENNAIO 2023

152/445

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### GARE DEL 29 GENNAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 29 Gennaio 2023

#### 5^ Giornata Ritorno

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE  
ARZIGNANO V.  
FERALPISALÒ  
JUVENTUS NEXT GEN  
MANTOVA  
NOVARA  
PADOVA  
RENATE  
SANGIULIANO  
TRIESTINA

PIACENZA  
PERGOLETTESE  
VIRTUS VERONA  
L.R. VICENZA  
LECCO  
PRO VERCELLI  
PORDENONE  
PRO PATRIA  
PRO SESTO  
TRENTO

1-1  
0-0  
0-2  
2-1  
2-0  
0-1  
1-1  
0-1  
0-1  
0-2

##### GIRONE C

ACR MESSINA  
AUDACE CERIGNOLA  
AVELLINO  
CROTONE  
PESCARA  
PICERNO  
TARANTO  
TURRIS  
VIRTUS FRANCAVILLA  
VITERBESE

CATANZARO  
MONOPOLI (\*)  
LATINA  
POTENZA  
FOGGIA  
FIDELIS ANDRIA  
GELBISON (\*\*)  
GIUGLIANO  
MONTEROSI TUSCIA  
JUVE STABIA

1-1  
0-0  
0-0  
0-4  
0-0  
3-1  
0-0  
0-2  
3-0  
0-1

(\*) Post. 30.01.2023

(\*\*) reclamo soc Taranto

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 30 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 29 GENNAIO 2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CROTONE, LATINA, NOVARA, PESCARA, PRO VERCELLI, TRENTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **GARA TARANTO / GELBISON DEL 29.01.2023**

Preso atto del reclamo presentato dalla Società Taranto in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della Società GELBISON, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 3000

#### **ACR MESSINA**

A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, all'arrivo dei tifosi avversari, al 27° e al 28° minuto del primo tempo ed a fine gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, a fine gara, mentre i giocatori del Catanzaro facevano rientro negli spogliatoi, all'interno del recinto di gioco, una confezione di caffè Borghetti, senza colpire nessuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500

**CATANZARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere al 1° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel proprio Settore; nell'aver fatto esplodere e lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, all'interno della Tribuna Laterale che era chiusa al pubblico e priva di tifosi, un petardo di notevole potenza, senza colpire nessuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

- € 1500 **LATINA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato al 35° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
- € 1500 **VIRTUS FRANCAVILLA** per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato al 42° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra società avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).
- € 1000 **PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere al 10° minuto circa del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un petardo di notevole intensità.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 800 **SANGIULIANO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, prima del fischio di inizio del secondo tempo, un petardo di forte entità nel proprio Settore.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 500 **FIDELIS ANDRIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul terreno di gioco al termine della gara, mentre la squadra della Fidelis Andria si trovava sotto il Settore Curva Ospiti, una bottiglietta d'acqua piena ed aperta senza colpire alcuno.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

- € 300      **PRO VERCELLI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato una grata della finestra e rotto i vetri delle finestre posti nei bagni a loro riservati e per avere imbrattato con scritte una porta smontata dal bagno delle donne.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 200      **TARANTO** per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetendolo per tre volte.  
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
- € 200      **TRIESTINA** per avere i propri sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 29° e 30° minuto del primo tempo ed al 34° minuto del secondo tempo.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **8 FEBBRAIO 2023**

VRENNIA RAFFAELE (CROTONE)  
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica gesticolando nei loro confronti e pronunciando frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 FEBBRAIO 2023**

CONNI ELIA (PORDENONE)  
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

RAFFA ALESSANDRO (MANTOVA)

#### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BARBUGIAN GIOVANNI (FERALPISALO')  
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, pronunciava più volte parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestare l'operato; poi si allontanava rivolgendo un gesto irrispettoso nei confronti del IV Ufficiale.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (POTENZA)  
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dissentiva nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

DI DONATO DANIELE (LATINA)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DI CARLO DOMENICO (PORDENONE)

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA**

GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE)  
A) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete;  
B) per avere tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione mentre si trovava all'imbocco del tunnel di accesso agli spogliatoi proferiva una frase offensiva nei loro confronti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett a) e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r.c.c.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)  
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

PAPA SALVATORE (GELBISON)  
CIANCIO SIMONE (NOVARA)

MATINO EMMANUELE	(POTENZA)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
CALVANO SIMONE	(PRO VERCELLI)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMENDA EURO 500**

LAARIBI MOHAMED	(POTENZA)
-----------------	-----------

per avere, all'87° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto proferiva al suo indirizzo parole irrispettose.  
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed).

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)
---------------	----------------

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PETRUNGARO LUCA	(ALBINOLEFFE)
NCHAMA OYONO JESUS VALERIANO	(ARZIGNANO V.)
BOFFELLI ANDREA	(PRO PATRIA)
AURILETTO SIMONE	(AVELLINO)
GIRELLI STEFANO	(LECCO)
IEMMELLO PIETRO	(CATANZARO)
SCOGNAMILLO STEFANO	(CATANZARO)
KRAJA ERDIS	(PESCARA)
GRANATA ANTONIO	(GELBISON)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
RICCIO ALESSANDRO PIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
PERROTTA MARCO	(PRO VERCELLI)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SQUIZZATO NICCOLO'	(RENATE)
CONTESSA SERGIO	(TURRIS)
PASINI NICOLA	(L.R. VICENZA)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

COSENZA FRANCESCO	(PIACENZA)
AJETI ARLIND	(PORDENONE)
CORRADI MATTIA	(PRO SESTO)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)
MANETTA MARCO	(TARANTO)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO V.)
RIZZO AGOSTINO	(AVELLINO)
RUSSO RAFFAELE	(AVELLINO)
GUERRA SIMONE	(FERALPISALO')
PALAZZI ANDREA	(FERALPISALO')
BAROSI DAVIDE	(JUVE STABIA)
GERBAUDO MATTEO	(MANTOVA)
GIORNO FRANCESCO	(PIACENZA)
GIORICO DANIELE	(PORDENONE)
ZAMMARINI ROBERTO	(PORDENONE)
CITTADINO ANDREA	(POTENZA)
ROCCHI GABRIELE	(POTENZA)
MARCHESI FEDERICO	(PRO SESTO)
FRASCATORE PAOLO	(TURRIS)
LEONETTI VITO	(TURRIS)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
TRONCHIN SIMONE	(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

PIANA LUCA	(ARZIGNANO V.)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(PICERNO)
ROCCA MICHELE	(NOVARA)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

DIOP ABOU	(PICERNO)
MELGRATI RICCARDO	(LECCO)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
BARBIERI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
FUMAGALLI ERMANNO	(ACR MESSINA)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
MICELI MIRKO	(TURRIS)
CELLA STEFANO	(VIRTUS VERONA)
DANTI DOMENICO	(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
LOMBARDONI MANUEL	(PRO PATRIA)
TITO FABIO	(AVELLINO)
PILATI ALESSANDRO	(FERALPISALO')
IDDA RICCARDO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(GELBISON)
FABRIZI LUCA	(LATINA)
BURRAI SALVATORE	(PORDENONE)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(POTENZA)
GIUBILATO LORENZO	(PRO SESTO)

ANASTASIA EMANUELE  
FRANCO DANIELE  
ANDREIS SIMONE

(SANGIULIANO)  
(TURRIS)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

DI MARCO TOMMASO  
RONDINELLA GENNY  
BELLONI NICOLAS ALEXIS  
CANDELLONE LEONARDO  
STEFFE DEMETRIO  
NELLI JACOPO  
NEPI ALESSIO  
PAVLEV DANIEL

(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(GIUGLIANO)  
(LATINA)  
(PORDENONE)  
(POTENZA)  
(RENATE)  
(RENATE)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

DEL FAVERO MATTIA  
MOLINARI STEFANO  
AYA RAMZI  
MORETTI LORENZO  
BOVE DAVIDE  
CEPARANO GIOVANNI  
LIPANI IACOPO  
VUTHAJ DARDAN  
CESARINI ALESSANDRO  
RICCARDI PASQUALE  
VALIETTI FEDERICO  
D'UFFIZI SIMONE


(PRO PATRIA)  
(PRO PATRIA)  
(AVELLINO)  
(AVELLINO)  
(CROTONE)  
(GIUGLIANO)  
(MONTEROSI)  
(NOVARA)  
(PIACENZA)  
(POTENZA)  
(L.R. VICENZA)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

SANGALLI MATTIA RONALD  
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU  
IACOPONI DANIELE  
DELLI CARRI FILIPPO  
BRIGNOLA ENRICO  
SAVONA NICOLO'  
RICCARDI ALESSIO  
AGBUGUI DARREL EMOSHOGU  
PEREZ LEONARDO  
LANCELLOTTI LORENZO  
HAOUDI HAMZA

(TRENTO)  
(AVELLINO)  
(FOGGIA)  
(PADOVA)  
(CATANZARO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(LATINA)  
(MANTOVA)  
(ACR MESSINA)  
(PRO VERCELLI)  
(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi





Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 30 Gennaio 2023**

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Marcel Vulpis)